

Accordo-quadro 20 marzo 1998

VISTO il D.M. 16.3.1996 istituito presso il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici - della Commissione di studio per la didattica del museo e del territorio e successive integrazioni;

VISTO il Documento prodotto dalla Commissione stessa in data 20.3.1997 in cui si evidenzia l'opportunità di avviare un Sistema nazionale di educazione al patrimonio culturale attraverso l'attivazione di Servizi educativi territoriali per i beni culturali presso i Musei e le Soprintendenze statali e presso i Musei ed Enti locali eventualmente collegati in rete: inoltre attraverso l'istituzione di un Centro nazionale di promozione, coordinamento e documentazione;

VISTO l'art. 7 della legge dell'8.10.1997 n. 352 "Disposizioni sui beni culturali";

VISTO l'art. 21 della legge 15.3.1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 27.11.1997 n. 765 "Norme sulla sperimentazione della autonomia organizzativa e didattica delle Istituzioni scolastiche";

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione, in considerazione del diritto di ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio culturale, si impegnano a mettere a disposizione strutture, risorse ed attività per il conseguimento degli obiettivi soprarichiamati.

Art. 2
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali potenzierà le Sezioni didattiche istituendo Servizi educativi del Museo e del Territorio in ogni Ufficio periferico. Tali Servizi educativi, nell'ambito delle proprie funzioni, privilegeranno il rapporto con le istituzioni scolastiche elaborando congiuntamente progetti annuali o pluriennali, per cui si avvarranno delle rispettive competenze. Il Ministero della Pubblica Istruzione si adopererà affinché le singole istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa e in relazione alle iniziative di sperimentazione dell'autonomia medesima di cui al D.M. n. 765 citato nella premessa, collaborino con le Soprintendenze per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici a tali fini. Di norma i progetti con la definizione di finalità, obiettivi, contenuti, strategie e strumenti dovranno essere concordati tra le Scuole e le Soprintendenze interessate entro la fine dell'anno scolastico precedente l'anno in cui sarà attivato il progetto stesso. Nell'attuazione dei progetti potranno essere sperimentati modelli metodologici e valutativi e prodotti materiali didattici a stampa, multimediali ed elettronici. L'istituendo Centro Nazionale per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio fornirà il supporto necessario di informazione, consulenza, assistenza e monitoraggio.

Art. 3
Nel quadro del comune progetto educativo le Soprintendenze e le Istituzioni scolastiche, con l'eventuale collaborazione degli I.R.R.S.A.E. e delle locali Università, potranno elaborare proposte di aggiornamento specifico dei docenti. Il Ministero della Pubblica Istruzione si adopererà per la diffusione e per il riconoscimento giuridico di tali iniziative.

Art. 4
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Ministero della Pubblica Istruzione si accordano affinché il personale docente possa operare all'interno dei Servizi educativi nell'ambito dei progetti congiuntamente elaborati.

Art. 5
Gli oneri relativi al funzionamento dei Servizi educativi presso le Soprintendenze e alla produzione dei materiali didattici di ampia diffusione graveranno su specifici capitoli di bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. L'assunzione di eventuali oneri finanziari da parte delle Istituzioni scolastiche per la produzione di materiale didattico specifico destinato alle singole Istituzioni sarà definita nell'ambito del progetto di Istituto secondo gli strumenti dell'autonomia scolastica.

Art. 6
Le Convenzioni relative all'applicazione dell'art. 111 DLG 490/1999 e 119 DLG 42/2004 saranno stipulate direttamente dal Soprintendente competente e dal Capo dell'Istituto scolastico interessato al progetto educativo nel rispetto del presente accordo quadro.

Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
Veltroni

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Berlinguer